

COMUNE DI DAIRAGO

REGOLAMENTO

PER

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

DI

PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2002

Divenuta esecutiva in data 2 marzo 2002

SOMMARIO REGOLAMENTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio	4
Art. 3 Contenuti dell'autorizzazione	4
Art. 4 Requisiti	4
Art. 5 Tipologia delle autorizzazioni	5
Art. 6 Attività svolte nel domicilio	5
Art. 7 Ricorsi	5
CAPO II- NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE	
Art. 8 Domanda di Autorizzazione	6
Art. 9 Rilascio dell'Autorizzazione	7
Art. 10 Inizio Attività	7
Art. 11 Modifiche	7
Art. 12 Cessazione dell'attività o modificazione della Titolarità dell'Impresa	8
Art. 13 Trasferimento della sede	8
Art. 14 Partecipazione al procedimento amministrativo	8
CAPO III – NORME IGIENICO SANITARIE	
Art. 15 Requisiti igienico – sanitari	9
CAPO IV - ORARI E TARIFFE	
Art. 16 Orari	9
Art. 17 Tariffe	9
CAPO V - DISTANZE	
Art. 18 Distanze tra esercizi	10
CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI	
Art. 19 Controlli	11
Art. 20 Sanzioni	11
Art. 21 Abusivismo	12
Art. 22 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	12
Art. 23 Provvedimenti d'urgenza	12
CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	
Art. 24 Abrogazione norme precedenti	13
Art. 25 Entrata in vigore del presente Regolamento	13

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1) Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:

a) PARRUCCHIERE:

attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:

- taglio della barba;
- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

L'autorizzazione, unica, abilita all'esercizio indifferentemente su clientela maschile e femminile in funzione della qualifica professionale posseduta e prevista dall'art. 4 lett. d) del presente regolamento.

b) ESTETISTA :

l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive U.E. ed alla L.R. 713 dell'11/10/1976, delle apparecchiature in esse consentite sono regolamentate dalla L.R. 48/89 e dalla legge 1/90.

L'uso di lampade, lettini o altri strumenti abbronzanti è subordinato alla presenza e l'assistenza continua da parte di personale qualificato.

2) Le predette attività a) e b) possono essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla legge 14/2/1963 n. 161, modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984 n. 735, nonché dalla L.R. n. 48 del 15/9/1989 e dalla legge 4/1/1990 n. 1.

3) Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci e per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento.

4) Non sono soggette al presente Regolamento:

- sono escluse da tali attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico;
- sono altresì escluse le attività di **tatuaggio e piercing** in merito alle quali si fa rimando alle linee guida diffuse dal Ministero della Sanità in data 5.02.1998;
- non può inoltre sussistere alcuna commistione fra l'attività di estetica e l'attività sanitaria che devono essere esercitate in ambienti fisicamente separati, in uso esclusivo e con accesso indipendente;
- non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie, previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, e successive modificazioni, in quanto oggetto di specifiche autorizzazioni sanitarie e/o nulla osta.

Art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio

- 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di parrucchiere, estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'ufficio competente, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Non è consentito lo svolgimento delle attività di parrucchiere ed estetista in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Art. 3 Contenuti dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati;
- 2) L'autorizzazione per "parrucchiere" è concessa per l'esercizio congiunto delle attività di parrucchiere uomo o donna nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o, se esercitata in forma di società, ne siano in possesso i soci lavoranti;
- 3) L'attività di estetista può essere svolta nella medesima sede in cui si svolge l'attività di parrucchiere, ma i locali devono essere separati.

Art. 4 Requisiti

- 1) L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - b) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;

- c) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci o del direttore dell'azienda conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23/12/1970 n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15/9/1989 e dell'art. 3 della legge 4/1/1990 n. 1;
- d) idoneità urbanistica dei locali;
- e) autorizzazione allo scarico in fognatura o dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quelli di natura domestica di cui al d. lgs. 152/99;
- f) denuncia all'ISPESL degli impianti di terra (in presenza di addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati);
- g) ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria per la presenza di specifiche particolari circostanze

Art. 5 Tipologia delle autorizzazioni

- 1) L'attività di parrucchiere ed estetista può essere esercitata in forma di impresa artigiana o non artigiana ovvero mediante forme di società, anche cooperative, ad esclusione delle società per azioni o in accomandita per azioni.
I soci lavoranti devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività esercitata;
- 2) Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
La nomina del direttore deve figurare dal certificato di iscrizione nel Registro imprese o da procura notarile da presentarsi all'ufficio competente anche successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione ma prima dell'inizio attività;
- 3) I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività esercitate.

Art. 6 Attività svolte nel domicilio

- 1) Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 7 Ricorsi

- 1) Il provvedimento del Responsabile dell'ufficio competente di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- 2) Contro il provvedimento del Responsabile che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO II – NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 8 Domanda di Autorizzazione

- 1) I soggetti interessati dovranno inoltrare istanza utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'ufficio commercio.
- 2) Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - a) planimetria degli ambienti di lavoro in scala idonea comprensiva della rete fognaria interna dall'origine al recapito finale (estratto di mappa con indicazione di via per identificare lo stabile);
 - b) relazione tecnica contenente la descrizione dell'attività, l'elenco delle materie prime e dei macchinari utilizzati, con le caratteristiche tecniche che le contraddistinguono ;
 - c) dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quello di natura domestica ex L.R. 62/85 e D. Lgs. 152/99 oppure domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura;
 - d) copia certificazione agibilità degli ambienti;
 - e) copia certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
 - f) copia documento di identità del richiedente e, in caso di società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale;
- 3) Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art. 2 della legge 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della legge 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società;
- 4) Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8/8/85, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del procedimento;
- 2) L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato in cui venga certificato che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. 48/89 e alla legge 1/90.
Tale dichiarazione può essere inserita nell'istanza di autorizzazione stessa ovvero con atto separato e non è soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se presentata secondo le modalità prescritte dalla normativa sull'autocertificazione;
- 3) L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli predisposti a controllo sanitario;
- 4) Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 10 Inizio attività

- 1) Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 180 giorni dall'inizio di attività, il certificato d'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane od al Registro delle Imprese per le imprese non artigiane;
- 2) La mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 11 Modifiche

- 1) Ogni ampliamento e/o modifica dell'attività dovrà essere tempestivamente comunicato e, se richiesto, autorizzato dai competenti uffici.
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico/sanitari riferiti ai locali, alle attrezzature ed al personale lavorante.

Art. 12 Cessazione dell'attività o modificazione della Titolarità dell'Impresa

- 1) Il titolare deve comunicare la cessazione dell'attività all'ufficio comunale competente entro 90 giorni, restituendo la relativa autorizzazione comunale che, dopo tale termine, è da intendersi comunque revocata per decadenza;
- 2) Il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, che subentri ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, potrà ottenere una nuova autorizzazione purché alleggi alla domanda di subentro copia del contratto di cessione di azienda;
- 3) In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge ed i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma;
- 4) In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della legge 8/8/1985 n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale con la qualifica professionale richiesta per l'attività;
- 5) Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della legge 1/90.

Art. 13 Trasferimento della sede

- 1) Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare la domanda al Comune osservando le norme del presente Regolamento;
- 2) L'autorizzazione è concessa nel rispetto delle norme vigenti e nel rispetto delle distanze di cui al successivo art. 18.

Art. 14 Partecipazione al procedimento amministrativo

- 1) La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita alle organizzazioni di categoria e sindacali secondo le modalità previste dalla legge 241/90.

CAPO III – NORME IGIENICO – SANITARIE

Art. 15 Requisiti igienico –sanitari

- 1) I requisiti igienico – sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle vigenti norme previste nel regolamento locale di igiene per l'attività di parrucchiere ed estetista.

Deve essere assicurato inoltre il rispetto delle Leggi e Norme vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

CAPO IV – ORARI E TARIFFE

Art. 16 Orari

- 1) Gli orari giornalieri della attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabilite con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria;
- 2) E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio;
- 3) E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Art. 17 Tariffe

Il titolare dell'Esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V – DISTANZE

Art. 18 Distanze tra esercizi.

In rapporto alla densità della popolazione residente nel territorio comunale ed al numero degli addetti degli esercizi, si determina in mq. 70 la distanza minima tra esercizi simili di parrucchiere e di estetista.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie delle facciate degli esercizi, seguendo il percorso pedonale più breve. L'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.

Per il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio di attività di "parrucchiere", indipendentemente dal fatto che entrambe le attività su uomo o donna siano in concreto esercitate, si dovrà comunque tenere conto delle distanze da altri esercizi preesistenti di parrucchiere sia da uomo sia da donna.

Le distanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi di nuove aperture di esercizi e trasferimento di sede di esercizi esistenti.

CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 19 Controlli

1) Gli agenti delle Forze di polizia ed il personale dell'A.S.L., incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgano le attività suddette.

Art. 20 Sanzioni

- 1) Ai sensi della L. 4.1.1990 n. 1, chiunque eserciti l'attività di estetista sprovvisto di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000.= a L. 2.000.000.=
- 2) Chiunque eserciti l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge 1/1990 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000.= a L. 5.000.000.=.
- 3) Oltre a quanto previsto nel presente articolo, nel caso l'attività sia esercitata in modo difforme da quanto descritto nell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane si applicano le sanzioni previste dall'art. 11 della legge regionale n. 73/89.
- 4) Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, il Responsabile dell'Ufficio Commercio, sospende l'efficacia dell'autorizzazione stessa e diffida il trasgressore a regolarizzare, per quanto possibile, la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Nel caso l'interessato non ottemperi entro tale termine, si disporrà la revoca dell'autorizzazione.

Art. 21 Abusivismo

- 1) Il Responsabile dell'Ufficio competente ordina la cessazione delle attività quanto queste siano esercitate senza autorizzazione;
- 2) Decorso 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, l'organo competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato .

Art. 22 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio di parrucchiere ed estetista, può essere sospesa dal Responsabile dell'Ufficio competente per violazione delle disposizioni vigenti in materia;
- 2) La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio , fermo quanto previsto nell'articolo 20 al punto 4.

La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per ugual periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 10.

- 3) I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.
- 4) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 23 Provvedimenti d'urgenza

1) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art.20, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente Regolamento , potranno essere adottati dal Sindaco, in qualità di autorità locale d'igiene provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 Abrogazione norme precedenti

1) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 14/07/1981 e successive modifiche.

Articolo 25 Entrata in vigore del presente Regolamento

1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

